AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
A.L.I. N. 1 ALLEGATO REGISTRO
AL N. 63

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LA CASA DI PSICHE Organizzazione di Volontariato"

Anna Saldari (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Gianluca Camoni

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "La Casa di Psiche Organizzazione di Volontariato", in breve "La casa di Psiche ODV".

L'Associazione farà uso, successivamente all'iscrizione al R.U.N.T.S. nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV".

La sede legale è stabilita in Ascoli Piceno attualmente in Via F. Ciotti n. 12. La variazione della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali sedi secondarie.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di sette soci persone fisiche. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 23.

SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'

Art. 2 - Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la tutela diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle malattie della psiche ed alleviare il disagio delle persone affette da tali problematiche e dei loro familiari.

Art. 3 - Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00004479 000012FA W02HL001
00014366 29/12/2020 12:52:16
4578-00088 944B5AF8CA8CA924
IDENTIFICATIVO : 01070150761633
0 1 07 015076 163 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00009587 000059AD W0Z74001
00148798 30/12/2015 07:47:48
4578-00088 2D4C7037091AF141
IDENTIFICATIVO : 01131227672849
0 1 13 122767 284 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00009587 000059AD W0Z24001
00148799 30/12/2015 07:47:54
4578-00088 E6C2E5C34000BA4
IDENTIFICATIVO : 01131227672838
0 1 13 122767 283 8

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva:
1. contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi legati ai disturbi della psiche, la prevenzione e la terapia;
2. promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle sopraccitate patologie;
3. potenziare i nuclei ricerche esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuovi ricercatori;
4. facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;
5. sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle malattie delle psiche ed al loro impatto sociale;
6. offrire alle istituzioni amministrative e sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra opera di persuasione, stimolo e pressione;
7. collaborare con le autorità, con i servizi sanitari e con le altre istituzioni competenti, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella socio-economica, in favore dei malati della psiche e delle loro famiglie;
8. curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti, sia all'internodi strutture sanitarie che a domicilio, predisponendo anche l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;
9. incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;
10. diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie della psiche, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca;
11. reperire mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 4 - Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
c) rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art. 5 - Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote versate dai soci;
b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
c) donazioni, eredità e legati;
d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli

organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 6 - Soci

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a dieci persone fisiche.
Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio direttivo.
I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio direttivo comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.
Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.
L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.
I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:
a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa;
b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
Tutti i Soci hanno il dovere di:
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio direttivo con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:
  a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
  b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno *un anno* e decorsi *60 giorni* dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio direttivo;
- causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono riprendere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo (se istituito)

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 10 - Gratuità degli organi e delle cariche sociali

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per *l'anno in corso.*

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo (se istituito)
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio direttivo;
b) nomina e revoca il Presidente;
c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo (se istituito) ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio direttivo;
f) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sull'esclusione dei soci;
g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio direttivo;
h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio direttivo non vi provveda;
i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria hai seguenti compiti:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

ART. 13 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera semplice, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica, con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio direttivo, membri dell'Organo di Controllo (se istituito). L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.
In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.
L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.
Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno trascorso e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:
a) per decisione del Consiglio direttivo;
b) su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

ART. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio direttivo. Non sono ammesse più di 1 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.
Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.
Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali.
Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

ART. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da non meno di tre e un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea, in maggioranza tra i propri soci.

I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente. Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica tre anni ed è rinnovabile senza limiti di mandati.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio direttivo.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

ART. 16 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo:

a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri.
b) nomina e revoca il Vicepresidente dell'Associazione.
c) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- stabilisce la quota associativa annuale;

d) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
e) istituisce eventuali delegazioni;
f) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
g) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

ART. 17 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite telegramma, fax, o posta elettronica, da spedirsi almeno 48 ore prima.

ART. 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo

Le adunanze del Consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente. Non è consentita la partecipazione per delega.
Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.
Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Consiglio direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 19 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio direttivo è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.
Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo.
Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio direttivo ed è rieleggibile senza limiti di mandati.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

ART. 20 - Organo di Controllo

L'organo di controllo sarà nominato solo qualora imposto dalla vigente legislazione in riferimento alla tipologia di Associazione od altri parametri.
In fase di costituzione dell'Associazione tale organo non viene costituito, ma l'Assemblea dei soci lo potrà nominare, anche se non imposto per legge, qualora lo ritenga opportuno ai fini del buon funzionamento dell'Associazione.

ART. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio direttivo, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria dell'Associazione e coadiuva il Presidente nella stesura del Bilancio preventivo, consuntivo e sociale.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

ART. 22 - Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio direttivo, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo solo se è previsto dalla legge.
I bilanci sono redati in conformità di legge tenendo presente le dimensioni e le opzioni discrezionali in capo all'Associazione stessa.

ART. 23 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.
In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a dieci e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:
a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Il Presidente
(Latini Ezio)

il Segretario
(Massi Pio)